

BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI ENERGETICI E PREVENZIONE SISMICA DELLE IMPRESE

Buongiorno, Vi informo che la Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta regionale n. 2092 del 28/11/2022 intende intervenire sul tessuto imprenditoriale, supportando gli investimenti, verso l'efficienza energetica e la produzione di energia pulita, a basse emissioni di carbonio a prezzi accessibili per l'autoconsumo.

SOGGETTI BENEFICIARI

- a) le imprese singole aventi qualunque forma giuridica;
- b) le aggregazioni di imprese, costituite nella forma di contratto di rete così come disciplinato ai sensi del Decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni. Il contratto di rete dovrà essere stato stipulato e registrato presso la competente Camera di Commercio in data antecedente la data di presentazione della domanda;
- c) Soggetti giuridici iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
- d) consorzi con attività esterne.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e, lì dove non sussista l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese, devono essere iscritti al REA;
- devono avere l'unità locale o la sede operativa nelle quali si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Devono essere finalizzati:

- a) alla **riqualificazione energetica degli edifici** nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente (azione 2.1.2.= 2.1.2. "Riqualificazione energetica delle imprese");
- b) alla **realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** destinate all'autoconsumo del soggetto richiedente (azione 2.2.2. "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese");

c) al **miglioramento/adequamento sismico degli edifici** nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente (azione 2.4.1 "Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici").
Gli interventi di cui alla lettera c) potranno essere finanziati solo se abbinati agli interventi di cui alla lettera a) e/o b).

Gli interventi di cui sopra devono rispettare le seguenti **condizioni generali di ammissibilità**:

- non dovranno ricomprendere attività che sono parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia-Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna da uno stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana ai sensi degli articoli 65 e 66 del Regolamento UE n. 2021/1060;
- essere suggeriti dalla diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo (condizione valida solo per gli interventi di cui alle lett. a) e b);
- essere realizzati in siti produttivi operativi al momento della data di presentazione della domanda;
- essere assoggettati alla richiesta di un mutuo con le caratteristiche esplicitate all'art. 3 comma 1 (durata di almeno 4 anni e per almeno il 50% dell'investimento complessivo);
- solo nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovranno garantire l'esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening.

Gli interventi di cui alla lettera c) potranno essere finanziati solo se abbinati agli interventi di cui alla lettera a) e/o b).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, le seguenti spese, iva esclusa:

- a) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla riqualificazione energetica comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
- b) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente a opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
- c) Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di miglioramento/adequamento sismico, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;
- d) Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (nella misura massima del 10 % delle voci di spesa a) +b) +c);
- e) Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5 % del totale dei costi diretti di cui alla lettera a), b), c) e d) conformemente a quanto previsto dall'art. 54, lettera a) "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni" del Regolamento (UE)2021/1060. Pertanto, in fase di rendicontazione, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile. Dovranno tuttavia essere

dettagliati i costi coperti con tale voce di spesa al fine di verificare la non coincidenza con le spese di cui alle voci di spesa da a) a d).

Per essere ammissibili i progetti devono comprendere obbligatoriamente la realizzazione delle spese di cui alla voce a) e/o b) e tale requisito va mantenuto anche in fase di rendicontazione delle spese, pena la revoca totale del contributo.

AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI:

Gli investimenti potranno essere avviati **dalla data di presentazione della richiesta** di contributo e dovranno **essere conclusi entro il 31 dicembre 2024**.

L'**avvio degli interventi** coincide con la data di effettivo inizio dei lavori relativi all'investimento oppure con la data del primo impegno giuridicamente vincolante, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per impegno giuridicamente vincolante è da intendersi un documento con il quale il beneficiario si impegna nei confronti di altro soggetto (fornitore/esecutore dell'intervento) ad acquistare attrezzature/impianti e/o eseguire lavori riconducibili agli interventi oggetto di contributo, quali ad esempio: la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo e/o la sottoscrizione di un contratto e/o di una lettera di incarico. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al presente Bando verrà concesso **a fondo perduto nella misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile**, come di seguito specificato:

a) **10 % della spesa ammissibile**, determinata sommando tutte le voci di costo ammissibili di cui al successivo art. 4.2;

b) **15% massimo della spesa ammissibile** calcolato sulla base dell'attualizzazione dei costi di interessi per un mutuo di almeno 4 anni.

Il calcolo dell'importo di cui alla lettera b) sarà effettuato considerando il valore del mutuo effettivamente stipulato dall'impresa (minimo il 50% dell'investimento) e la durata, applicando un tasso di interesse forfettario del 4%.

Es. Per una spesa ammissibile per l'investimento di 100.000 euro, il costo relativo agli interessi potrà essere rimborsato fino all'importo di €.15.000,00.

Il mutuo di cui sopra dovrà essere mantenuto almeno per tutta la durata degli obblighi derivanti dalla stabilità delle operazioni.

Il contributo potrà essere incrementato di 5 punti percentuali qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni, da dichiarare obbligatoriamente in fase di domanda:

a) il progetto candidato:

- porti a conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante;

oppure

- corrisponda ad una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla

ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019). Per ristrutturazione di livello medio, sulla base della definizione fornita dall'EU Building Stock Observatory (Osservatorio europeo del parco immobiliare), si intende una ristrutturazione che porti ad un risparmio di energia primaria variabile tra il 30% e il 60%.

b) il soggetto richiedente, in assenza di un obbligo di legge, abbia nominato volontariamente una figura quale Energy manager o Esperto di Gestione di Energia oppure sia in possesso, per il sito produttivo oggetto di domanda, di certificazione ISO 50001;

c) il sito produttivo sul quale si realizza l'intervento ricada nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. (Elenco dei comuni della montagna individuati nelle deliberazioni di Giunta regionale - Allegato C al Bando) e/o nelle aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022 (Allegato D al Bando).

d) il sito produttivo sul quale si realizza l'intervento ricada nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2016) 5938 finale del 23.09.2014 (c.d. AREE 107. 3. C) (ELENCO aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato (Allegato E al Bando)

e) nel caso in cui il soggetto proponente sia **in possesso di "Rating di legalità"** secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 (Per i raggruppamenti di imprese la premialità verrà attribuita qualora il numero di imprese facenti parte del raggruppamento in possesso del rating sia superiore al 50%).

Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l'applicazione della premialità sopra indicata, **non potrà comunque superare l'importo massimo di €150.000,00**. La soglia massima di contributo è riferita al soggetto proponente e non al singolo progetto presentato.

I contributi sono concessi con riferimento al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" oggetto della comunicazione della commissione C (2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto "Temporary framework Ucraina", all'interno della misura 2.1 "Aiuti di importo limitato"

CUMULABILITA'

I contributi non sono cumulabili, per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento "de minimis", **ad eccezione dei contributi del Fondo Centrale di Garanzie (FCG)**.

I contributi sono cumulabili, anche per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell'investimento stesso e che la relativa normativa lo consenta.

DIMENSIONE INVESTIMENTO

L'investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti dovrà avere **una dimensione finanziaria minima di €50.000,00, iva esclusa**, e dovrà essere mantenuta e assicurata sia in fase di richiesta di eventuali variazioni che in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.

SCADENZA

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione solo in via telematica entro e non oltre i seguenti termini:

- **dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023**, la piattaforma informatica chiuderà anticipatamente al raggiungimento eventuale delle 400 domande.

La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo a sportello con punteggio minimo (50/100) e sarà effettuata, pertanto, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti proposti dovranno essere coerenti con i parametri utilizzati per la valutazione di ammissibilità sostanziale e con riferimento ai criteri di valutazione dovranno ottenere un punteggio pari ad almeno **50 punti su 100**, come riportato nella tabella a pag.23 del bando.

In sede di domanda sarà necessario allegare, oltre al progetto, **la pre-delibera bancaria** per il rilascio del mutuo con evidenziato l'importo dell'interesse attualizzato.

Il progetto dovrà essere accompagnato anche dalla **diagnosi energetica dell'unità locale nella quale sarà realizzato l'intervento** e dovrà essere evidenziato l'impatto in termini energetici del progetto

L'UFFICIO CREDITO